

## Presidente

**Omissis** 

## Oggetto

Quesiti in merito all'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alle Federazioni sportive nazionali

Con riferimento ai quesiti posti con note acquisite al prot. Autorità n. 84122 del 18/10/2022 e n. 84303 del 19/10/2022, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 15 febbraio 2023, ha deliberato di comunicare quanto segue.

L'articolo 3 della legge n. 136/2010 dispone che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz'altro tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del Codice e, in particolare, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. o) del Codice.

Per rispondere al quesito sottoposto all'Autorità occorre quindi verificare, in primo luogo, se la federazione istante rientri tra le stazioni appaltanti - in particolare tra gli organismi di diritto pubblico - e, in caso, negativo, se possa configurarsi quale beneficiario di finanziamenti pubblici riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi.

Per quanto concerne il primo aspetto, l'Autorità si è pronunciata in materia, da ultimo, con la delibera n. 367 del 27/7/2022 e con il Comunicato del Presidente del 25 gennaio 2023, chiarendo che la natura dei poteri esercitati dal CONI sulle Federazioni nazionali è stata ampiamente e accuratamente indagata dalla Corte di Giustizia (sent. 3 febbraio 2021 cause riunite C-155/19 e C-156/19, dal Consiglio di Stato n. 5348/2021, nella veste di giudice del rinvio e dalle sezioni riunite della Corte dei Conti con il parere n. 19/2020/RIS. Con tali decisioni è stato escluso che il CONI eserciti un'influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione degli obiettivi delle Federazioni, degli indirizzi strategici e degli orientamenti che le stesse intendono perseguire. Conseguentemente è stato escluso - per le federazioni sportive nazionali che presentino i caratteri sottoposti al vaglio del giudice amministrativo e contabile, ai

fini della configurabilità come organismo di diritto pubblico - il requisito della c.d. della dominanza pubblica, sotto forma di controllo sulla gestione da parte di una pubblica autorità.

Ai fini dell'esclusione della configurabilità della Federazione istante come organismo di diritto pubblico, va altresì verificato se il requisito dell'influenza pubblica dominante si configuri nella forma alternativa del finanziamento pubblico maggioritario. Da questo punto di vista, va quindi verificato, in concreto, se il contributo pubblico che la Federazione nazionale riceve dal CONI e da altri enti pubblici (come ad esempio le Regioni) sia superiore al 50% delle entrate. Si evidenzia che tra i contributi pubblici non vanno conteggiate le quote associative, considerate dalla Corte dei Conti come aventi natura privatistica, sulla base degli indirizzi interpretativi dettati dal giudice comunitario nella sentenza 11 settembre 2019.

Per quanto attiene al secondo aspetto, si rammenta che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ai concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Tale locuzione è stata interpretata come riferita a soggetti privati che affidano contratti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento. Come chiarito al punto 2.3 delle richiamate Linee guida, «nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa, mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme».

In sostanza, sono considerati non direttamente riconducibili alla prestazione di servizi, lavori e forniture i finanziamenti erogati in forma di contributi per la realizzazione in piena autonomia dell'attività di impresa o di progetti specifici e sotto forma di rimborsi spese.

Per tutto quanto esposto, può concludersi che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le indicazioni fornite con le Linee guida ANAC sono applicabili alle Federazioni sportive nazionali qualora risultino sussistenti i presupposti del finanziamento pubblico maggioritario o della diretta riconducibilità dei contributi pubblici a prestazioni di servizi, lavori o forniture strettamente intesi.

> Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente